

SENTENZA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA  
SEZIONE PENALE

Composta dai Magistrati:

Paolo Micheli Presidente Collegio

Maria Rita Belardi Consigliere

relatore

Augusto Fornaci Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Publicata mediante lettura del dispositivo

Nel giudizio di Revisione  
Promosso da:

DAL N. 1 AL N. 19) OMISSIS

20) PADULO Eugenio nato a Napoli il 18.02.1961

- attualmente detenuto c/o Casa di Reclusione di Sulmona -
- PRESENTE IN VIDEOCOLLEGAMENTO -

- difeso dall'avv. di fiducia Alessandro RICCI del foro di Perugia -

- difeso dall'avv. di fiducia Isabella CASAPULLA del foro di Santa Maria Capua Vetere -

N. 795/21 Sent.

RG. 000018/2021

Rev.

SENTENZA

In data 09/07/2021

Depositata il

02-11-2021

Fava Felina  
Funzionaria Giudice

Inviato estratto ex

art. 28 D.M.334/89

il

Redatta scheda il

C.P. n.

1

## IMPUTATO

Dei seguenti reati:

**PADULO EUGENIO, PADULO PASQUALE, SALVATI MARIA, ABIS DANIELE**

9) per il delitto di cui agli artt. 110, 319-321 c.p. perché Abis Daniele, agente della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Carinola, presso la quale era detenuto Padulo Eugenio, accettava da questi la promessa della somma di denaro di 200 € per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio, segnatamente per introdurre, all'interno della predetta struttura penitenziaria, materiale vario a beneficio di Padulo Eugenio (lettore MP3, profumo, gocce per facilitare il sonno), il quale, dal carcere, agiva in concorso e previa intesa con il figlio Padulo Pasquale (incaricato di consegnare ad Abis il materiale da introdurre e la somma di denaro pattuita) e con la moglie Salvati Maria (che istigava il figlio ad incontrare Abis per le finalità ora indicate).

In Carinola e Caivano, gennaio-luglio 2011

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con istanza presentata alla competente Corte di Appello di Roma, la Difesa di Padulo Eugenio esponeva che era stato condannato dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza datata 15.9.2017 (irr 21.9.2018) per alcuni reati tra i quali quello sub capo 9) relativo alla violazione dell'art 319 e 321 cp per avere corrotto, in concorso con il figlio Padulo Pasquale, l'Agente di Polizia penitenziaria Abis Daniele che accettava la promessa da parte di Padulo Eugenio della consegna di € 200,00 per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, quale quello di introdurre all'interno del carcere ove era detenuto del materiale a beneficio di questi.

La Difesa esponeva che, nel distinto processo celebratosi nei riguardi di Abis per la condotta di cui all'art 319,321, 110 cp ( per essere stato corrotto dall'istante e da altri avendone accettato la promessa di dazione della suddetta somma di denaro per introdurre nel carcere dei beni), costui era stato mandato assolto perchè il fatto non sussiste dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 9.1.2018, diventata irrevocabile.

Deduceva la Difesa la inconciliabilità dei fatti storici posti a base delle sentenze che erano addivenute a distinte conclusioni sulla base del medesimo materiale probatorio, nonostante la presenza di un contrasto circa la prova dell'accordo criminoso tra l'istante e Abis, che per quest'ultimo era stata esclusa,

ma che invece veniva ritenuta per l'istante.

La Difesa chiedeva la revisione della sentenza resa nei confronti di Padulo Eugenio, ex art 630 letta A) cpp, con revoca della stessa relativamente alla statuzione di cui al capo 9), con assoluzione del predetto, con sospensione dell'ordine di carcerazione, con revoca della libertà vigilata.

8



La Corte di Appello di Roma emetteva ordinanza in data 3.6.2020 con la quale dichiarava inammissibile la revisione, ritenendo che il contrasto in questione atteneva alla difforme valutazione di una determinata vicenda processuale trattata in due diverse sedi processuali e non già alla inconciliabilità dei relativi fatti-reato. In particolare, si evidenziava che il dato probatorio attestava che il pactum sceleris tra Abis e l'istante si era perfezionato e che il primo dei due aveva ricevuto l'incarico di contattare il figlio dell'istante solo da Padulo Eugenio che era interessato ad acquisire quei benefici di cui intendeva fruire mentre era in carcere.

Avverso la ordinanza, interponeva ricorso avanti alla Corte di Cassazione la Difesa dell'istante.

Con un unico motivo, deduceva che la inconciliabilità tra i fatti posti a fondamento delle due pronunce emergeva dal dato che il reato oggetto delle stesse è plurisoggettivo e che l'accertamento della inesistenza di un elemento del reato a concorso necessario ne fa venir meno la configurabilità, per cui l'unico rimedio esperibile per superare il contrasto è la revisione.

Nel caso in esame, invece, ciò non era accaduto per cui il corruttore era stato condannato e il corrotto era stato assolto.

La Corte di Cassazione emetteva sentenza in data 11.1.2021 con cui annullava l'ordinanza impugnata, dando atto che la inconciliabilità fra le sentenze irrevocabili non va intesa come una semplice contraddittorietà tra le diverse valutazioni praticate nelle pronunce, ma come incompatibilità oggettiva tra i fatti storici su cui si fondano le stesse. Più precisamente, il contrasto di giudicati previsto dall'art 630 lett A) cpp richiede la prova di una diversa realtà fattuale, irrevocabilmente accertata in altra condanna, che è idonea a scagionare il condannato.

~~Con riguardo al caso di concorso di persone nel reato, riferibile al reato di corruzione,~~

~~dell'assoluzione del corrotto.~~

La Corte romana avrebbe dovuto verificare l'applicabilità di tali principi al caso in questione e, in difetto di questo, la Corte di Cassazione rinviava a questa A.G. affinché procedesse alle relative valutazioni.

La Corte di Appello di Perugia emetteva ordinanza in data 14.4.2021, ex art 635 cpp, con cui disponeva la sospensione della esecuzione della sentenza di condanna di Padulo Eugenio, limitatamente alla pena di anni 2 mesi 2 e gg 20 di reclusione relativa al capo 9).

Alla udienza, le parti concludevano come da separato verbale.

Nell'esaminare la questione demandata a questa A.G. dalla Corte di Cassazione, si osserva che, nel caso di specie, l'ipotesi corruttiva concerneva l'istante, considerato come corruttore, ed altra persona, che corrispondeva alla figura del corrotto.

La condanna di Padulo Eugenio si fondava sul dato portato principalmente dalle intercettazioni telefoniche da cui emergeva che costui si era avvalso del figlio Pasquale per avere contatti con l'Ass. Capo Abis, che prestava servizio presso il carcere in cui era ristretto l'istante, al fine di acquisire dei beni da introdurre nella casa di reclusione, dietro versamento di denaro.

Dal materiale intercettativo, risultava che l'istante aveva fissato anche l'entità del pretium sceleris in € 200,00 che il figlio avrebbe dovuto inserire in una busta che avrebbe poi consegnato personalmente ad Abis. Quest'ultimo veniva identificato in una delle tre occasioni in cui veniva visto portarsi nel luogo convenuto telefonicamente con Padulo Pasquale che, però, non si presentava mai, per cui la dazione della utilità non si realizzava.

La assoluzione di Abis si fondava sulla ritenuta incertezza probatoria che tra costui e

10

Padulo Eugenio si fosse perfezionato un accordo tramite Pasquale Padulo in forza del quale Abis aveva concordato con costoro di erogare dei servizi dietro il versamento di € 200,00, posto che, pur se si era mostrato disponibile a fare entrare in carcere dei materiali vietati per l'istante, non era certo che ciò aveva fatto dopo avere concordato un corrispettivo con Padulo che poteva essersi rivolto a quegli altri soggetti a cui si faceva riferimento nel corso delle conversazioni intercettate.

Ciò posto, si ritiene che i fatti storici posti a base delle due pronunce non si conciliano tra loro, atteso che, nella pronuncia relativa a Padulo Eugenio, veniva ritenuto certo che Abis era il destinatario del corrispettivo costituente il pretium della corruzione, mentre nella sentenza concernente il pubblico ufficiale tale certezza non esisteva.

La diversa valutazione del fatto storico conduceva alla emissione di due pronunce tra loro in contrasto, in cui solo il corruttore veniva condannato e il corrotto veniva assolto.

Il che non è ammissibile in un reato, quale quello in questione che è a concorso necessario. Si ritiene che, allorchè l'imputazione concerna un delitto quale quello in questione, sussiste il contrasto tra i due giudicati che definiscono diversamente le posizioni del corrotto e del corruttore, poichè attiene al fatto come descritto dalla norma incriminatrice, non essendo configurabile la corruzione in cui manca uno dei concorrenti necessari.

Da ciò la fondatezza della chiesta revisione, ai sensi del disposto di cui all'art 630 comma 1 lett a) e 631 cpp.

Ne consegue che Padulo Eugenio va assolto dal reato a lui ascritto al capo 9) della sentenza della Corte di Appello di Napoli con sentenza datata 15.9.2017 (irr 21.9.2018) perchè il fatto non sussiste e va revocata la pronuncia del Gup Tribunale di Napoli del 15.9.2016, limitatamente alla condanna alla pena di anni 2 mesi 2 e gg 20 di reclusione

d l



relativa al capo 9).

A Padulo, vanno restituite le somme pagate da ~~Padulo Eugenio~~ in esecuzione della condanna concernenti il suddetto capo di imputazione a titolo di pene pecuniarie, di misure di sicurezza patrimoniali, di spese processuali e di mantenimento in carcere.

PQM

Visti gli artt 631, 637 e 530 cpp giudicando in sede di rinvio dalla corte di Cassazione sulla richiesta avanzata nell'interesse di PADULO Eugenio, di revisione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 15.4.2017,

ASSOLVE

PADULO Eugenio dal reato a lui ascritto al capo 9) della rubrica perchè il fatto non sussiste e, per l'effetto

REVOCA

la sentenza emessa a carico del PADULO dal Gup del Tribunale di Napoli il 15.9.2016~~4~~ (come parzialmente riformata dalla sentenza oggetto della richiesta di revisione), limitatamente alla decisione di condanna del medesimo alla pena di anni 2, mesi 2 e giorni 20 di reclusione, relativa al suddetto capo 9);

ORDINA

la restituzione al PADULO delle somme eventualmente da lui pagate in esecuzione della condanna per il predetto capo a titolo di pene pecuniarie, di misure di sicurezza patrimoniali, spese processuali e di mantenimento in carcere.

ASSEGNA

giorni novanta per la redazione della motivazione della sentenza.

12



Perugia, 9.7.2021

Il Cons/Rel



Il Presidente

